

Delibera n° 1092

Estratto del processo verbale della seduta del
28 giugno 2019

oggetto:

INDICAZIONI OPERATIVE ALL'AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE A SUPPORTO DELLA FUNZIONE DI EMERGENZA URGENZA.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Tiziana GIBELLI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Graziano PIZZIMENTI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>

Gianfranco ROSSI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Viste:

- la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, recante *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”*;
- la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27, recante *“Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”*;

Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 2039 del 16 ottobre 2015, avente ad oggetto *“Lr 17/2014, art. 37 – piano dell'emergenza urgenza della Regione Friuli Venezia Giulia: approvazione definitiva”*;

Rilevato che il piano dell'emergenza urgenza, innanzi richiamato:

- disciplina l'organizzazione funzionale e strutturale con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia regola e garantisce, in maniera omogenea su tutto il territorio regionale, il soccorso pre-ospedaliero ai cittadini colpiti da improvvise patologie che presentano caratteristiche di emergenza ed urgenza;
- stabilisce che le componenti principali del sistema sono:
 - la centrale operativa regionale, con unico dispatch valido su tutto il territorio;
 - la rete territoriale di soccorso in grado di assicurare la migliore tempestiva risposta sanitaria alla popolazione;
 - l'adeguamento e il rinnovo tecnologico delle risorse;
 - un omogeneo modello di competenze degli operatori sanitari nei diversi ambiti;
 - la rete ospedaliera;
- individua la Centrale Operativa ed il suo raccordo con gli altri enti pubblici e privati che cooperano nella risposta all'emergenza quale fulcro per l'organizzazione del sistema;
- prevede l'assegnazione della suddetta Centrale all'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (in breve “EGAS”);

Atteso, altresì, che il punto 10 del piano dell'emergenza urgenza prevede lo svolgimento di specifici compiti attraverso un'articolazione organizzativa denominata Comitato regionale emergenza urgenza (in breve “CREU”), la quale:

- delinea ed aggiorna i profili professionali del personale che opera nel soccorso di emergenza urgenza territoriale;
- valuta i risultati del monitoraggio degli indicatori di qualità, efficacia ed esito nonché di efficienza ed assume eventuali decisioni conseguenti;
- definisce i criteri organizzativi e i protocolli clinico-assistenziali in emergenza/urgenza;
- verifica l'adeguatezza dei mezzi operativi in termini di caratteristiche, dotazione tecnologica e manutenzione e propone annualmente il piano investimenti conseguente;
- propone eventuali acquisti di dotazioni dei mezzi di soccorso;
- propone eventuali rinnovi di tecnologie e di ambulanze;

- pianifica la formazione per il personale che opera nel sistema dell'emergenza urgenza, compresi i volontari;
- propone le iniziative di informazione alla cittadinanza finalizzate al corretto utilizzo del sistema dell'emergenza urgenza;

Evidenziato che il CREU non costituisce una componente principale del sistema ma rappresenta esclusivamente una scelta di carattere organizzativo, è stato nominato, per una durata triennale, con decreto dell'allora Direttore centrale salute, integrazione sociosanitarie, politiche sociali e famiglia n. 28, del 18 gennaio 2016, ed è ormai giunto a naturale scadenza;

Atteso che ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della l.r. 27/2018, l'Azienda regionale di coordinamento per la salute (in breve "ARCS") è succeduta nel patrimonio e nelle funzioni dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria);

Rilevato, altresì, che ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 27/2018, l'ARCS, tra l'altro:

- assicura compiti di carattere tecnico specialistico, per la definizione e la realizzazione degli obiettivi di governo in materia sanitaria e sociosanitaria in favore della Direzione centrale;
- svolge le attività tecnico specialistiche afferenti a:
 - gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche;
 - gestione del rischio clinico e valutazione della qualità;
 - misurazione degli esiti;
 - valutazione di impatto delle innovazioni e delle tecnologie sanitarie;
 - valutazione degli investimenti;
- per la Direzione centrale di cui al comma 1, svolge compiti di struttura di osservazione epidemiologica a supporto della pianificazione regionale, di struttura di programmazione attuativa e di struttura di controllo di gestione;

Rilevato che, in virtù delle disposizioni e dei provvedimenti innanzi richiamati, i compiti oggi garantiti attraverso il CREU rientrano comunque nelle funzioni attribuite all'ARCS (già EGAS), innanzi brevemente riepilogate;

Ritenuto, al fine di assicurare la maggior uniformità e coerenza delle funzioni di garanzia del sistema di emergenza urgenza, di attribuire, in relazione alla *governance* del Servizio sanitario regionale delineato dalla legge regionale n. 27/2018, le funzioni svolte dal CREU all'ARCS, che nell'ambito della sua autonomia gestionale individuerà il modulo organizzativo conferente con la propria organizzazione aziendale in ossequio alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. di attribuire le funzioni di cui al punto 10 del piano dell'emergenza urgenza all'Azienda regionale di coordinamento per la salute, che nell'ambito della sua autonomia gestionale individuerà il modulo

organizzativo conferente con la propria organizzazione aziendale in ossequio alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;

2. di precisare, per quanto definito al punto 1, che le funzioni di cui al punto 10 del piano dell'emergenza urgenza continuano ad essere garantite per il tramite del nuovo Ente del Servizio sanitario regionale denominato Azienda regionale di coordinamento per la salute.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE